

Informativa ai clienti della Fondazione **Integral**

## **Informativa Integral n. 2/16**

# **Regolamento di previdenza 2016**

Aprile 2016

**All'inizio del 2016 è entrata in vigore la versione rivista del Regolamento di previdenza. Oltre ad adeguamenti agli sviluppi della legislazione e della giurisprudenza, sono stati ancora una volta introdotti miglioramenti per le persone assicurate. Presentiamo qui una sintesi delle modifiche principali:**

### **Riscatto in caso di riduzione del salario in età dei pensionamenti anticipati (art. 11 par. 4 Regolamento di previdenza)**

Fino ad ora, i riscatti erano possibili solo sulla base del salario ridotto. D'ora in avanti, i riscatti possono essere effettuati sulla base del salario assicurato fino a quel momento. Il processo di risparmio può così essere proseguito del tutto in base al salario fino a quel momento assicurato.

### **Sospensione del rapporto di lavoro (art. 12 par. 2 Regolamento di previdenza)**

Qui è stato chiarito quali prestazioni possono continuare a essere assicurate in caso di sospensione del rapporto di lavoro. Continuano a essere assicurate le prestazioni di risparmio e rischio, oppure solo le prestazioni di rischio. La mera continuazione del processo di risparmio non è possibile per motivi afferenti il diritto previdenziale e fiscale.

### **Conteggio dei contributi (art. 16 par. 4 Regolamento di previdenza)**

Fino ad ora, i contributi venivano conteggiati in base alla data d'ingresso o di uscita al primo o all'ultimo giorno del mese. D'ora in avanti, i contributi verranno riscossi in base al giorno preciso; se p.es. un'uscita avviene il giorno 18 del mese, anche l'obbligo di contribuzione cessa il giorno 18 e non più l'ultimo giorno del mese.

### **Contributi di risanamento (art. 17 par. 6 Regolamento di previdenza)**

In caso di copertura insufficiente, i contributi di risanamento servono a risanare la Fondazione e, di conseguenza, non vengono considerati per il calcolo della prestazione d'uscita. Per evitare possibili fraintendimenti, ora questo viene menzionato esplicitamente nel Regolamento.

### **Conseguenze fiscali dei riscatti e dei finanziamenti successivi (art. 18 par. 9 e art. 23 par. 7 Regolamento di previdenza)**

La Svizzera ha 26 Cantoni con 26 autorità fiscali cantonali. Le singole autorità fiscali applicano prassi talvolta molto diverse tra loro e in continuo cambiamento. Spesso la prassi fiscale interna di un'autorità fiscale non è nemmeno pubblica. Per un istituto di previdenza risulta quindi impossibile seguire tutti gli sviluppi in quest'ambito. Un istituto di previdenza è competente per le questioni di diritto previdenziale, ma non per quelle di diritto fiscale. Per questo si declina qualunque responsabilità per eventuali conseguenze fiscali indesiderate.

### **Pensionamento parziale (art. 24 par. 2 Regolamento di previdenza)**

Finora non era regolamentato con quale frequenza potesse essere effettuato un pensionamento parziale. Ora questo aspetto è stato chiarito: una persona assicurata può effettuare un pensionamento parziale al massimo tre volte.

### **Liquidazione in capitale (art. 26 Regolamento di previdenza)**

Le liquidazioni in capitale in caso di pensionamento aventi un importo superiore a mezzo milione di franchi dovevano fino ad ora essere richieste almeno 6 mesi prima del pensionamento. Questo termine è stato ora ridotto a soli 3 mesi. Questo termine vale pertanto per tutte le domande di liquidazione in capitale, indipendentemente dall'importo della somma di capitale.

Le persone assicurate che sono coniugate o vivono in un'unione domestica registrata necessitano per la liquidazione in capitale del consenso scritto del coniuge o del(la) partner registrato(a). Questa firma deve essere autenticata con atto notarile ed è valida solo se viene presentata entro un termine di sei mesi prima della data di prelievo del capitale. Ora il coniuge o il(la) partner può apporre la propria firma anche presso l'agenzia della Fondazione.

### **Capitale di decesso prima del pensionamento (art. 34 Regolamento di previdenza)**

Dal 2015 i riscatti effettuati durante la permanenza presso la FondazioneIntegral vengono versati ai superstiti in caso di decesso sotto forma di capitale separato. Questa disposizione in caso di decesso è stata ora ulteriormente ampliata. D'ora in avanti anche i riscatti saranno pagati come capitale di decesso qualora siano stati versati anche presso una cassa pensioni precedente. A questo riguardo devono essere soddisfatte due condizioni: 1. I riscatti sono stati realmente trasferiti alla FondazioneIntegral come parte della prestazione di libero passaggio e 2. questi riscatti devono poter anche essere dimostrati. Si noti che, come avvenuto finora, i riscatti non vengono pagati come capitale di decesso qualora siano necessari al finanziamento di prestazioni di rischio.

D'ora in avanti, le persone assicurate potranno inoltre decidere autonomamente, mediante una dichiarazione scritta dei beneficiari, come dovrà essere ripartito il capitale di decesso tra le persone aventi diritto appartenenti al medesimo grado. Fino ad ora, il capitale veniva ripartito in parti uguali tra gli aventi diritto.

L'ordine di priorità delle persone aventi diritto è stato modificato in modo tale che i figli aventi diritto alla rendita vengono equiparati al coniuge o al(la) partner registrato(a) e i restanti eredi legittimi vengono esclusi dal gruppo degli aventi diritto. Questa modifica vale anche per il capitale di decesso dopo il pensionamento (art. 35 Regolamento di previdenza).

Il Regolamento di previdenza del 2016 sostituisce il precedente datato 1.1.2015 e relative appendici.

In caso di necessità, può essere scaricato dalla nostra homepage all'indirizzo:

<http://www.integralstiftung.ch/service/reglemente/?open=1>

Inoltre alla presente informativa è allegata una copia del Regolamento di previdenza 2016 in forma cartacea. Ulteriori copie cartacee possono essere ordinate per e-mail, [info@integralstiftung.ch](mailto:info@integralstiftung.ch), o telefonicamente, tel. 081 650 08 80.